

INDICE

Cos'è il <i>trust</i>	pag. — 5
A cosa serve il <i>trust</i>	pag. — 6
Chi sono i “protagonisti” del <i>trust</i>	pag. — 8
Da quale legge è governato il <i>trust</i>	pag. — 10
Quali sono gli adempimenti per istituire un <i>trust</i>	pag. — 11
Come si istituisce un <i>trust</i> “consapevole”	pag. — 12
Quale patrimonio “giustifica” un <i>trust</i>	pag. — 13
Come si tassa la disposizione dei beni in <i>trust</i>	pag. — 14
Come si tassano i redditi prodotti dai beni in <i>trust</i>	pag. — 16
Alcuni possibili utilizzi del <i>trust</i>	pag. — 17
Il confronto con gli altri istituti	pag. — 18
I luoghi comuni da sfatare sul <i>trust</i>	pag. — 20

NEL MOMENTO IN CUI
SI DISPONGONO DEI
BENI IN *TRUST* VI È LA
SEGREGAZIONE
DI QUEL PATRIMONIO
E QUINDI LA SUA
PROTEZIONE

COS'È IL TRUST

Il *trust* sta conoscendo una sempre più **ampia diffusione** nel nostro Paese, anche grazie al fatto che è un **istituto estremamente eclettico** e che conseguentemente si può prestare alla **realizzazione di molteplici e diverse finalità**.

Il *trust*, pur avendo una propria denominazione e dovendosi dotare del codice fiscale, **non è una persona giuridica**, come può esserlo una società o un'associazione, ma è invece un **negozio unilaterale** posto in essere da parte di un soggetto, il **disponente**, che si spossessa di parte del proprio patrimonio "dedicandolo" alla **realizzazione di determinati obiettivi** e apponendovi di fatto un vincolo di destinazione.

Il *trust* è quindi un fenomeno gestorio, in base al quale il **disponente stabilisce**

un programma e ne affida l'**attuazione** a un altro soggetto che prende il nome di **trustee**.

Nel momento in cui si dispongono dei beni in *trust* vi è la **segregazione di quel patrimonio** e quindi la sua protezione.

I beni in questione **non sono più di proprietà del disponente** e non sono quindi aggredibili dai suoi creditori, ma vengono **trasferiti al trustee**, vincolati alla realizzazione del compito che gli è stato affidato.

Il patrimonio in *trust* è evidentemente **segregato** anche rispetto alle vicende che interessano il *trustee*: di conseguenza, logicamente, neppure i creditori del *trustee* potranno rivalersi sul fondo, così come un eventuale fallimento del *trustee* non determinerà alcuna conseguenza per i beni in *trust*.

A COSA SERVE IL TRUST

Attraverso la segregazione dei beni in *trust* si ottiene la **protezione** di quel patrimonio da eventuali aggressioni di terzi.

Questo è l'effetto "indiretto" (anche se di fondamentale importanza) del *trust*, così come vi possono essere indirettamente anche degli importanti **vantaggi di carattere fiscale**, ma le **finalità** che il *trust* persegue possono essere le **più disparate** e dipendono dalle **diverse esigenze** che ciascuno di noi ha.

I **possibili utilizzi** del *trust* sono pressoché **infiniti**.

Fra quelli che ricorrono con maggior frequenza, innanzitutto, il caso dei genitori che, attraverso l'istituzione del *trust*, si preoccupano di assicurare l'integrità del patrimonio familiare a **beneficio dei figli**, anche nel caso in cui dovessero venire meno.

In presenza di figli **minori** o **disabili** naturalmente questa esigenza sarà ancora più avvertita, e i beni in *trust* saranno destinati a garantire il pagamento delle spese di assistenza, cura, svago e istruzione dei figli.

Il *trust* può rappresentare anche la soluzione delle problematiche cui vanno incontro le **coppie "di fatto"**, sia eterosessuali che omo-

sessuali, che non hanno contratto matrimonio o unione civile, per le quali la legislazione italiana non offre soluzioni adeguate, così come nei casi, sempre più frequenti, di **famiglie "allargate"**, in relazione alle quali si può porre l'esigenza di contemperare gli interessi dei figli nati da diversi matrimoni.


Ma il *trust* può avere una funzione essenziale anche per gli **imprenditori**.

Innanzitutto per pianificare un efficiente **passaggio generazionale** dell'azienda, con la possibilità di tenere conto delle diverse inclinazioni e capacità dei figli e, se necessario, impedendo che le situazioni problematiche in cui qualcuno di essi si può trovare possano nuocere alla continuità dell'azienda.

Il *trust* può essere d'utilità anche nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, com'è nel caso dei *trust* istituiti a garanzia di pagamenti o di cauzioni, quelli a supporto di procedure concorsuali, o ancora quelli finalizzati a gestire patti di sindacato.

Ci possono poi essere i **trust di scopo**, nei quali il programma da realizzare non è a favore di determinati beneficiari, ma nell'interesse appunto di uno scopo (che può essere il più diverso, dal finanziare la ricerca scientifica a una squadra di calcio).

I POSSIBILI **UTILIZZI**
DEL *TRUST* SONO
PRESSOCHÉ INFINITI



CHI SONO I “PROTAGONISTI” DEL TRUST

IL DISPONENTE

Il **disponente** è il soggetto che **decide di istituire il trust**, spossessandosi di tutto o parte del proprio patrimonio e affidandolo al *trustee* per la realizzazione degli obiettivi che ha definito nell'atto istitutivo.

Il **disponente** può trasferire al *trustee* **qualsiasi posizione soggettiva**: un bene, una partecipazione, un diritto, un credito, un'aspettativa giuridicamente protetta.

Con la disposizione dei beni in *trust* si realizza il **trasferimento della proprietà** e i beni costituiscono un **patrimonio segregato e non aggredibile** da eventuali creditori del disponente.

Durante la vita del *trust*, il patrimonio viene gestito da parte del *trustee*, al quale il disponente può formulare i propri desiderata attraverso le c.d. **lettere dei desideri**.

IL TRUSTEE

Il *trustee* ha la responsabilità giuridica di **asservire il patrimonio disposto in trust al programma** delineato dal disponente nell'atto istitutivo.

Il patrimonio in *trust* è ovviamente **segregato anche rispetto alle situazioni che riguardano il trustee**, sia esso una persona fisica o una persona giuridica, e come tale non è aggredibile da parte dei terzi che dovessero vantare qualche diritto nei suoi confronti.

Il *trustee* ha l'obbligo di **rendicontare i risultati della propria gestione** e di effettuare tutti gli **adempimenti** previsti dalla legge e dall'atto istitutivo (contabilità, dichiarazioni fiscali, tenuta libro degli eventi, predisposizione rendiconto della gestione).

Il *trustee* può essere revocato dal proprio incarico e **sostituito** con altro *trustee*: generalmente questo potere viene riservato nell'atto istitutivo al **guardiano**.

I BENEFICIARI

I **beneficiari** sono tutti quei soggetti che possono ottenere **vantaggi economici dal trust**.

A tal fine vanno distinti i **beneficiari del reddito**, ossia i soggetti che possono ricevere i “frutti” prodotti dai beni in *trust*, e i **beneficiari del fondo**, che riceveranno il patrimonio alla fine della vita del *trust* o, se previsto dall’atto istitutivo, anche in precedenza attraverso delle anticipazioni.

È importante sottolineare come i beneficiari, a differenza di quanto si verificherebbe ad esempio con una donazione o con la stipula di un patto di famiglia, **con l’istituzione del trust non ricevono nulla**, ma maturano “soltanto” il diritto ad ottenere il patrimonio al termine della durata del *trust* (così come stabilita dal disponente nell’atto istitutivo): in questo modo il **patrimonio familiare viene protetto anche rispetto agli eventuali creditori dei beneficiari**.

IL GUARDIANO

Quella del **guardiano** non è, generalmente, una figura “obbligatoria” nel *trust*, ma è assolutamente **opportuno** che ne venga effettuata la nomina da parte del disponente.

Il **guardiano** ha, *in primis*, il compito di **verificare** che il *trustee* non ponga in essere comportamenti in contrasto con le finalità delineate dal disponente.

I **poteri** attribuiti al guardiano possono essere più o meno ampi, a seconda delle scelte fatte nell’atto istitutivo: può essere chiamato a prestare il proprio consenso in relazione a determinate decisioni assunte dal *trustee*, impartire direttive e istruzioni al *trustee* circa il compimento di specifici atti, esercitare direttamente poteri dispositivi o gestionali.

Il guardiano può essere comunque **revocato e sostituito** durante la vita del *trust*: normalmente questo potere viene attribuito al disponente o ai beneficiari.

L'EQUILIBRIO NELLA
RIPARTIZIONE DEI
POTERI FRA I DIVERSI
PROTAGONISTI È LA
CHIAVE PER UN TRUST
CORRETTAMENTE
STRUTTURATO

DA QUALE LEGGE È GOVERNATO IL *TRUST*

I *trust* possono essere istituiti in Italia sulla base della **legge 364/1989**, con la quale è stata ratificata la *Convenzione dell'Aja del 1985 sulla legge applicabile ai trust e loro riconoscimento*.

Alla luce di quanto previsto dalla Convenzione, il disponente è chiamato a scegliere nell'atto istitutivo una **legge regolatrice**: non essendovi in Italia, allo stato attuale, una legge interna, la scelta dovrà ricadere su una **legge regolatrice straniera**.



QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PER ISTITUIRE UN TRUST

La Convenzione riconosce soltanto i *trust* risultanti da **atto scritto**.

In Italia la prassi è quella di stipulare l'atto istitutivo nella forma dell'**atto pubblico** o della **scrittura privata autenticata**, ma è legittimo istituire un *trust* con una semplice scrittura privata.

Con l'atto istitutivo viene delineato quello che è l'**obiettivo** perseguito, nominati il **trustee** e il **guardiano** e stabiliti i relativi poteri, individuati i **beneficiari** o, se non ci sono beneficiari, lo **scopo** del *trust*.

I beni possono essere disposti in *trust* **contestualmente alla sua istituzione** o con successivi **atti di dotazione** durante la vita del *trust*: il patrimonio del *trust* è infatti "**dinamico**", potendo essere anche oggetto di **dismissioni** e **acquisizioni** nel corso del tempo.

Una volta istituito, il *trust* dovrà dotarsi di un proprio **codice fiscale** (anche della partita IVA nel caso in cui si tratti di *trust* che svolge attività imprenditoriale).



COME SI ISTITUISCE UN TRUST “CONSAPEVOLE”

L'istituzione di un *trust* è una scelta importante, che deve essere fatta in modo “consapevole” dal cliente, attraverso un confronto costruttivo con il consulente dal quale ha deciso di farsi affiancare.

Sono quindi necessari una serie di incontri fra cliente e consulente, attraverso i quali il consulente deve capire quali siano le esigenze del cliente, le sue problematiche, quello che potremmo definire il suo “programma di vita”.

Si tratta di un atto di fondamentale importanza, in considerazione del fatto che è destinato a regolamentare la gestione del patrimonio segregato per un periodo anche molto lungo e nel quale le condizioni personali e familiari dei protagonisti potrebbero mutare in modo significativo.

Il consulente deve fare al cliente quelle domande che magari questo non si è neanche posto, evidenziargli prospet-

tive ed esigenze alle quali forse non ha pensato: deve insomma guidarlo nel “disegnare” il *trust* con le soluzioni che meglio soddisfano i suoi interessi, facendo eventualmente anche da “argine” a quelle richieste che legittimamente questi pone, ma che non sono “consigliabili” per l'efficienza e la tenuta del *trust*.

**L'ATTO ISTITUTIVO
DEVE ESSERE STUDIATO
E STRUTTURATO
SULLA BASE DELLE
SPECIFICHE ESIGENZE
DEL CLIENTE**

Per questo motivo l'atto istitutivo dovrà essere ogni volta strutturato in modo diverso, essendo inevitabile che dal confronto con il “nuovo” Cliente emergano situazioni ed esigenze che altri non avevano posto e che richiedono quindi la stesura di clausole *ad hoc*.

QUALE PATRIMONIO “GIUSTIFICA” UN TRUST

Molti ritengono che il *trust* si giustifichi soltanto per patrimoni “importanti” e che il costo per l’istituzione e la gestione di un *trust* non sia “compatibile” con un patrimonio di piccole o medie dimensioni: in realtà non è assolutamente così.

**ANCHE PATRIMONI
DI PICCOLE O MEDIE
DIMENSIONI POSSONO
GIUSTIFICARE L’ISTITUZIONE
DI UN TRUST**

Tutti siamo accomunati da un’esigenza comune: quella di gestire al meglio il nostro patrimonio, di proteggere la nostra “ricchezza”, di pianificare un ordinato passaggio generazionale: anzi, **più piccolo è il patrimonio, più questo è esposto, e maggiormente avvertita sarà un’esigenza di questo tipo.**

Anche **patrimoni assolutamente “normali”** meritano dunque di essere presi in considerazione in relazione all’opportunità di istituire un *trust*.

I costi che il cliente deve sostenere – in termini di consulenza, spese notarili, spese di gestione – saranno **proporzionati al suo patrimonio** e non saranno assolutamente “proibitivi”, mentre i **benefici, se il *trust* è “fatto” bene, risulteranno essere davvero importanti.**



COME SI TASSA LA DISPOSIZIONE DEI BENI IN TRUST

Esistono orientamenti contrastanti sull'imposizione indiretta dei *trust*, che riguardano, in particolare, il momento impositivo.

L'Agenzia ha da sempre una posizione ben definita, la dottrina ne sostiene un'altra in netto contrasto, mentre la giurisprudenza oscilla fra l'una e l'altra tesi.

Applicare la tesi dell'Agenzia delle Entrate, che pretende la tassazione "immediata" dell'atto di dotazione con l'applicazione dell'imposta di successione e donazione sulla base del rapporto esistente fra disponente e beneficiari attuali, è, però, nella maggior parte dei casi una scelta vantaggiosa.

La disciplina attuale è, infatti, particolarmente favorevole perché "combina" diversi elementi "positivi" – franchigia elevata e aliquota bassa per i parenti in linea retta, esenzione per i passaggi generazionali di aziende e par-

tecipazioni, rendite catastali basse per gli immobili, valore del patrimonio netto contabile delle società partecipate da considerare come base imponibile per le partecipazioni – e quindi "tassare immediatamente" è, paradossalmente, generalmente conveniente.

Viene infatti "chiusa" definitivamente la partita successoria, nella maggior parte dei casi pagando poco o nulla, con una tassazione che è "tombale" anche nel caso in cui quel patrimonio incrementi il proprio valore, come ha avuto modo di precisare l'Agenzia nella circolare 48/E/2007, affermando che "Poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale incremento del patrimonio del trust non scontrerà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione".

Laddove vi sia un significativo patrimonio immobiliare detenuto personalmente, bisogna però tenere conto del

carico legato alle **imposte ipotecarie e catastali**, che l'Agenzia pretende di applicare nella **misura del 3% sul valore catastale** degli immobili disposti in *trust*: generalmente gli importi non sono proibitivi, ma si potrebbe comunque confutare la pretesa impositiva sulla base del **massiccio orientamento contrario** sin qui assunto dalla giurisprudenza.

Diversamente, laddove le **caratteristiche del patrimonio o dei benefi-**

ciari fossero tali da rendere **eccessivamente onerosa la tassazione degli atti di disposizione**, si può effettuare la scelta di **non uniformarsi all'orientamento dell'Agenzia**, seguendo invece quello della dottrina e, soprattutto, dell'importante **sentenza n. 21614/2016 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione**: in questo caso sarà però probabile l'attivazione dell'Ufficio, con il conseguente **instaurarsi di un contenzioso**.



COME SI TASSANO I REDDITI PRODOTTI DAI BENI IN TRUST

Il legislatore fiscale ha inserito il *trust* tra i **soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires)**, in tal modo riconoscendogli un'autonoma **soggettività tributaria**.

Il **reddito del trust** deve essere **determinato** applicando le norme previste per:

- gli enti **commerciali** residenti, se svolge in via **esclusiva o principale attività commerciale**;
- gli enti **non commerciali** residenti, se il *trust* **non svolge in maniera prevalente attività commerciale**.

Ai fini della **tassazione del reddito**, va operata la distinzione tra *trust trasparente* e *trust opaco*.

Il *trust* si qualifica **trasparente** quando i **beneficiari** sono individuati e hanno il diritto alla percezione del reddito: il *trust* quindi è **non discrezionale**, essendovi l'obbligo per il *trustee* di corrispondere il reddito ai beneficiari. Il *trustee* predispone la dichiarazione dei redditi del *trust* determinando il relativo reddito, ma questo viene **imputato per trasparenza**

ai **beneficiari**, che lo vanno a dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi e a **tassare secondo le proprie aliquote personali**.

Il *trust* si definisce invece **opaco** quando i beneficiari **non sono individuati o sono individuati ma senza il diritto alla percezione del reddito**: il *trust* è quindi **discrezionale**, perché è il *trustee* a decidere la distribuzione del reddito ai beneficiari.

Se il *trust* è **opaco**, non solo il *trustee* predispone la dichiarazione dei redditi del *trust* determinando il relativo reddito, ma liquida anche l'imposta, applicando l'**aliquota Ires**.

La **tassazione** quindi viene **fatta in capo al trust** ed esaurisce l'**imposizione**: nel momento in cui il *trustee* decidesse di **attribuire reddito ai beneficiari**, ciò sarebbe **irrilevante da un punto di vista reddituale**, come peraltro precisato dalla stessa **Agenzia delle Entrate** nella **circolare 48/E/2007**.

Evidentemente vi può essere quindi un **significativo beneficio** a livello impositivo.

ALCUNI POSSIBILI UTILIZZI DEL TRUST

TRUST E RAPPORTI FAMILIARI

- Il *trust* per il passaggio generazionale
- Il *trust* per la cura dei disabili
- Il *trust* per la protezione dei figli minori
- Il *trust* in ipotesi di separazione e divorzio
- Il *trust* per la tutela della compagna o del compagno
- Il *trust* per il passaggio del patrimonio a figli di madri/padri diversi
- Il *trust* per la protezione dall'aggressione contro i discendenti
- Il *trust* per ripartire dopo un fallimento
- Il *trust* per la cura degli animali domestici

TRUST E IMMOBILI

- Il *trust* per la gestione del patrimonio immobiliare
- Il *trust* per la protezione della prima casa
- Il *trust* per la detenzione di immobili all'estero

TRUST E LIQUIDITÀ

- Il *trust* per la gestione della liquidità
- Il *trust* per la gestione di investimenti finanziari

TRUST E SOCIETÀ

- Il *trust* per la gestione delle società di famiglia
- Il *trust* per la regolamentazione dei rapporti societari

TRUST DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI DONATORI

- Il *trust* commerciale
- Il *trust* prefallimentare
- Il *trust* di garanzia
- Il *trust* di scopo
- Il *trust* Onlus/Ets

TRUST PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI BENI

- Il *trust* per le opere d'arte
- Il *trust* per autovetture d'epoca

IL CONFRONTO CON GLI ALTRI ISTITUTI

	<i>Trust</i>	Fondo Patrimoniale	Polizza assicurativa
Finalità	Securizzazione e adeguata gestione proprio patrimonio	Soddisfacimento bisogni famiglia	Bisogni di protezione, investimento, risparmio
Soggetti costituenti	Qualsiasi soggetto	Solamente i coniugi	Qualsiasi soggetto
Beni	Qualsiasi bene	Esclusivamente beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito vincolati	Denaro
Durata	A discrezionalità soggetto (potenzialmente illimitata)	Durata matrimonio (o raggiungimento maggiore età figlio più giovane)	Morte assicurato o scadenza contratto
Forma	Atto pubblico	Atto pubblico o disposizione testamentaria	Forma scritta ad <i>probationem</i>
Proprietà dei beni	<i>Trustee</i> in qualità di <i>trustee</i> del <i>trust</i>	Coniugi in parti uguali	Compagnia assicurativa
Gestione	<i>Trustee</i>	Coniugi secondo regole comunione legale	Compagnia assicurativa
Protezione del patrimonio	Protezione totale (tranne nei casi "patologici")	Possibile aggressione creditori	Fino scadenza polizza

DAL CONFRONTO CON GLI ALTRI ISTITUTI AI QUALI È SPESSO ACCOSTATO EMERGE LA VERSATILITÀ E “COMPLETEZZA” DEL TRUST, CHE FANNO SÌ CHE CON ESSO SIA POSSIBILE REALIZZARE LE ESIGENZE PIÙ DISPARATE DEI CLIENTI, QUALI ESSE SIANO

Patto di famiglia	Mandato fiduciario	Atti di destinazione
Programmazione passaggio generazionale e gestione futura azienda	Amministrazione professionale dei beni e riservatezza	Realizzazione interessi meritevoli di tutela nei confronti di disabili, pubbliche amministrazioni o altri enti
Imprenditore o titolare di partecipazioni societarie	Qualsiasi soggetto	Qualsiasi soggetto
Aziende o partecipazioni societarie	Qualsiasi bene	Esclusivamente beni immobili o beni mobili registrati
Durata contratto	Revoca o morte fiduciante ovvero dimissioni società fiduciaria	Non superiore a 90 anni o durata vita della persona fisica beneficiaria
Atto pubblico	Atto pubblico solo per trasferimento di partecipazioni societarie	Atto pubblico
Discendenti assegnatari dell'azienda	Fiduciante	Chi effettua l'atto di destinazione
Discendenti assegnatari dell'azienda	Fiduciario su istruzioni del fiduciante	Chi effettua l'atto di destinazione
Nessuna	Nessuna	Possibile aggressione solo per debiti contratti per la realizzazione fine

I LUOGHI COMUNI DA SFATARE SUL *TRUST*

Quando si parla di *trust*, spesso vengono fatte affermazioni decisamente atecniche, che denotano una scarsa conoscenza del fenomeno.

Molte volte il *trust* viene presentato come qualcosa di “nuovo” e quasi inesplorato, ma è bene ricordare, innanzitutto, che parliamo di un istituto giuridico che è di fatto “entrato” nel nostro ordinamento nel 1992, con l’entrata in vigore della Convenzione de l’Aja del 1985, che l’Italia aveva ratificato tre anni prima con la L. 364/1989.

Negli ultimi anni c’è stata in Italia una sempre più penetrante diffusione, con provvedimenti legislativi che hanno “esaltato” le caratteristiche uniche del *trust* a discapito di quelli che sono gli strumenti tipici del nostro diritto: eppure, molti sono i luoghi comuni che continuano ad essere evocati in relazione al *trust*.

Accade spesso che il cliente al quale viene proposta la “soluzione” *trust* voglia sentire, come è giusto che sia, diverse opinioni, magari rivolgendosi ad altri professionisti che la possono pensare in modo differente: il rischio è che si venga a trovare in una posizione delicata, dovendo scegliere fra chi gli suggerisce entusiasticamente l’istituto e chi invece cerca di dissuaderlo, evidenziandone i (presunti) rischi.

Il confronto evidentemente non è facile, non solo perché, chiaramente, nel dubbio la scelta più semplice per il cliente è quella di “non fare”, ma anche perché non sempre le obiezioni che vengono fatte hanno un fondamento tecnico.

Di seguito si analizzano quelle più “ricorrenti”.

Obiezione # 1

Ma il trust interno è legittimo?

La prima fondamentale obiezione da superare, perché evidentemente **pregiudica qualsiasi ulteriore ragionamento**, è quella relativa alla **legittimità del trust** e alla sua **riconoscibilità da parte del nostro ordinamento**, che in passato qualcuno ha negato.

Dubbi al riguardo non ve ne possono essere, tant'è che la **Corte di Cassazione** nella sentenza n. 9637 del 19 aprile 2018 ha affermato che *“...la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore. La L. 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985), infatti, riconoscendo piena validità alla citata convenzione dell'Aja, ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all'istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c. (nella premessa alla Convenzione si afferma espressamente che si tratta di un istituto tipico dei Paesi di common law, adottato però anche da altri Paesi con alcune modifiche)”*.

Il trust interno, quindi, **non solo è perfettamente legittimo**, ma esso ha trovato piena **“cittadinanza nel nostro ordinamento”**, divenendo, di fatto, anch'esso un istituto **“tipico”**, con pari dignità rispetto agli altri.

Va detto che la legittimità del *trust* è stata affermata con chiarezza anche dal legislatore con la L. 112/2016 sul *dopo di noi*, che ha consacrato il *trust* come strumento giuridico **“irrinunciabile”** in un ambito così eticamente rilevante quale quello della tutela dei soggetti affetti da grave disabilità.

Obiezione # 2

Ma se faccio il trust, la gente (e l'Agenzia delle Entrate) come mi guarda?

Un'altra possibile obiezione riguarda il fatto che ci sono **moltissime pronunce giurisprudenziali in materia di trust** e ciò dimostrerebbe come, facendo un *trust*, si rischi di **finire nel “mirino” dell'Agenzia delle Entrate** piuttosto che di qualche giudice.

Se ci si soffermasse sulla **lettura delle sentenze**, si appurerebbe facilmente come ad essere **censurato da parte dei giudici** non è, evidentemente, il **ricorso al trust in sé**, quanto il tentativo posto in essere di **sottrarsi ad obbligazioni nei confronti dei creditori, piuttosto che dell'erario o dei propri legittimari**.

Non è dunque il trust il problema, ma l'**illegittimo obiettivo** che si è perseguito ricorrendo ad esso, tant'è che **qualsiasi cosa si fosse fatta, e qualsiasi istituto si fosse utilizzato in alternativa, il giudizio finale non sarebbe evidentemente cambiato**.

Se chi intende istituire un *trust*, dunque, giustamente si preoccupa di quale possa essere la **percezione** del “resto del mondo” (amministrazione finanziaria *in primis*), deve comprendere come questa sia strettamente dipendente dal **modo in cui intende strutturare il *trust*** e da quelle che sono le **finalità che realmente persegue**.

Obiezione # 3

Ma in Italia di *trust* se ne fanno effettivamente?

Nel momento in cui si propone l'**istituzione di un *trust***, una preoccupazione che sovente ha l'interessato è quella di rappresentare un'“eccezione”, non conoscendo magari altri che hanno fatto una scelta di questo tipo.

Non esiste un dato sul numero di *trust* istituiti in Italia, non essendo prevista alcuna forma di pubblicità legale, ma è evidente come, nell'ultimo decennio, vi sia stata una **crescente diffusione nell'utilizzo dell'istituto**.

Nell'ultimo decennio perché, **soltanto a partire dal 2007**, lo scenario fiscale si è **finalmente delineato in modo chiaro**, ed è chiaro come questo sia un **aspetto imprescindibile per il “successo” di un istituto giudico**.

Parlando di *trust* è inevitabile fare riferimento a quelli istituiti da **personaggi noti**.

Ad esempio, nell'ambito delle grandi famiglie imprenditoriali italiane, c'è il caso di **Brunello Cucinelli**, piuttosto che quello della **famiglia Antinori**. E si potrebbe continuare con molti altri esempi, come il *trust* del governatore della Banca Centrale Europea, **Mario Draghi**, o quello del sindaco di Venezia, **Luigi Brugnaro**.

Obiezione # 4

Ma il mio patrimonio giustifica l'istituzione di un *trust*?

Facendo esempi relativi a famiglie e personaggi importanti, il rischio è che il *trust* possa essere percepito come uno **strumento adatto soltanto a chi dispone di patrimoni di grandi dimensioni**.

Un'obiezione ricorrente da parte dei **soggetti dotati di un patrimonio “normale”** è, quindi, quella relativa alla circostanza che il *trust* potrebbe essere **“sovradimensionato”** rispetto alle loro **esigenze** (considerato il “piccolo” patrimonio) e **possibilità** (dal punto di vista dei costi).

Va detto che se il patrimonio è un **patrimonio “normale” o addirittura “modesto”**, l'utilità di istituire il *trust* non per questo si ridimensiona, ma anzi si amplifica a dismisura: più piccolo è il patrimonio, maggiore sarà infatti la **necessità di preservarlo da possibili aggressioni**, beneficiando della **protezione** che il *trust*, se strutturato in modo adeguato e con tempistiche corrette, è in grado di garantire.

**IL TRUST, UNA SOLUZIONE
IN CRESCENTE
DIFFUSIONE IN ITALIA**



Sul versante dei costi, va rimarcato come uno degli elementi caratterizzanti il *trust* sia la sua estrema **duttilità** e la conseguente possibilità di plasmare l'istituto sulla base delle **necessità specifiche di chi lo istituisce** e di quella che è la sua **consistenza patrimoniale**: i costi per l'istituzione del *trust* e per la sua **successiva gestione** saranno dunque chiaramente **proporzionati** alla quantità e qualità del patrimonio segregato, rappresentando una **soluzione comunque accessibile e conveniente** in termini di costo-opportunità.

Obiezione # 5

Ma come funziona il *trust* senza una legge italiana?

L'assenza di una disciplina interna, tranne, evidentemente, per la fattispecie del *trust del dopo di noi*, regolato dalla L. 112/2016, non pregiudica in alcun modo la possibilità di ricorso all'istituto del *trust*.

Con la L. 364/1989 "*Legge applicabile ai trust e loro riconoscimento*", infatti, il nostro legislatore ha dato attuazione alla *Convenzione de l'Aja del 1985* e l'articolo 6 della Convenzione prevede che il disponente che istituisce il *trust* **decida da quale legge debba essere regolato**.

Se anche un domani venisse approvata una legge italiana sul *trust*, il **soggetto che istituisce il *trust* non sarebbe comunque tenuto ad applicarla necessariamente**, ben potendo scegliere, sulla base della pre-

**LA PROTEZIONE
DEL PATRIMONIO
È FONDAMENTALE,
QUALE CHE SIA LA
SUA ENTITÀ**

L'IMPORTANZA DELLE SCELTE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO ISTITUTIVO

visione convenzionale, una qualsiasi legge regolatrice, non essendo mai vincolato ad adottare la legge che regola l'istituto nell'ordinamento di appartenenza.

La legge regolatrice è sicuramente importante, ma **nella vita del trust assume rilevanza centrale l'atto istitutivo** e le scelte che in esso si compiono, essendo queste destinate a regolare ogni fattispecie che riguarda la vita del trust, **anche derogando a quanto prevede la legge.**



Obiezione # 6

Ma se si litiga, si va davanti a un giudice straniero?

Un'altra criticità che molte volte viene evocata in relazione al *trust* è quella relativa alla **giurisdizione**, venendo paventato il rischio di doversi rivolgere, nel caso in cui i "protagonisti" del *trust* successivamente litighino, a un **giudice straniero**.

È evidente come questo sia un elemento da non sottovalutare, atteso che un **eventuale contenzioso in un foro straniero** può essere, non soltanto un'operazione **complessa**, ma anche **costosa**.

Per evitare una conseguenza di questo tipo è opportuno inserire nell'atto istitutivo una **clausola che riservi in via esclusiva alla magistratura italiana ogni controversia** relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del *trust* o alla sua amministrazione, così come ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato nell'atto.

Obiezione # 7

Ma la tassazione indiretta "incerta" rende "incerto" il trust?

Secondo alcuni, le differenti visioni esistenti circa le modalità di imposizione indiretta del *trust* potrebbero "scoraggiare" dall'avvicinarsi all'istituto, essendo evidente come l'incertezza della tassazio-

ne rappresenti un'insidia per qualsiasi negozio giuridico.

In realtà, sposando la tesi dell'Agenzia, che nella maggior parte dei casi sarà quella maggiormente favorevole, diventa "secondario" sapere come la pensano al riguardo i giudici, atteso che l'Ufficio è vincolato alla prassi dell'Agenzia e quindi **non vi potrà essere alcun contenzioso**.

C'è il rischio però che questo scenario così favorevole si modifichi a breve, sia dal punto di vista della **disciplina dell'imposta di successione e donazione**, con un inasprimento sollecitato anche in ambito comunitario, che della **revisione delle rendite catastali degli immobili**.

Al riguardo è opportuno evidenziare come la situazione sia ben diversa negli altri Paesi europei: Francia, Germania e Regno Unito, per citarne alcuni, tassano le successioni in modo molto più "pesante" di quanto avvenga nel nostro Paese.

Disponendo oggi il proprio patrimonio in *trust*, vi è, invece, la possibilità di trasferirlo ai propri discendenti in futuro, al termine della durata del *trust* stabilita nell'atto istitutivo, **senza che venga intaccato in modo rilevante da un eccessivo carico impositivo in sede successoria**.

Obiezione # 8

Ma il mio patrimonio nelle mani del trustee è “al sicuro”?

Lo **spossezzamento** è, evidentemente, uno **scoglio psicologico** da superare per molti: non detenere direttamente il patrimonio può infatti “spaventare” alcuni Clienti.

Magari gli stessi soggetti che con **intestazioni “fiduciarie”** hanno già **trasmesso, senza alcuna garanzia e tutela giuridica, propri beni a familiari**, con il rischio che **eventuali situazioni di conflitto o altre criticità** che dovessero intervenire (come, ad esempio, in caso di decesso del familiare, il subentro nella titolarità del patrimonio del coniuge e degli altri eredi) possano **pregiudicare la “tenuta” della soluzione** posta in essere e la **“conservazione” del patrimonio**.

Nel momento in cui, invece, si istituisce un *trust*, lo **scenario è radicalmente diverso e tutelante**.

Il patrimonio è **segregato** non soltanto rispetto al **disponente** e ai **beneficiari**, ma anche, chiaramente, rispetto al *trustee*: se ci sono suoi creditori, questi non possono assolutamente aggredire il patrimonio disposto in *trust*, così come, nell’eventualità di un fallimento della società, non si determina alcuna conseguenza per il *trust*.

L’atto istitutivo dovrà essere strutturato prevedendo **adeguati controlli e contrappesi**, riservando al **guardiano il potere di autorizzare le operazioni più rilevanti** (ad esempio, la vendita di immobili piuttosto che la cessione di partecipazioni societarie).

Il *trustee* non è tenuto soltanto agli **adempimenti contabili e dichiarativi**, ma deve **rendicontare la propria attività e la gestione del patrimonio** disposto in *trust*: a tal fine dovrà tenere il **libro degli eventi**, annotando ogni situazione e fattispecie rilevante, e produrre annualmente il **rendiconto e la relazione sulla gestione**, per consentire ai soggetti individuati dall’atto istitutivo, *in primis*, il **guardiano**, di monitorare l’andamento della gestione.

L’affidamento del patrimonio a un **trustee professionale**, dunque, consente al **disponente** e ai **beneficiari** di avere **assoluta tranquillità** in relazione alla **conservazione dell’integrità del patrimonio**, potendo disporre in ogni caso dei necessari **rimedi giuridici** in caso di **eventuali inadempienze**.